



**COMUNE DI CIRO'
PROVINCIA DI CROTONE**

UFFICIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA per i LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO
(D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ---- DEL -----



**COMUNE DI CIRO'
PROVINCIA DI CROTONE**

UFFICIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA per i LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO
(D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)**

INDICE:

- Art. 1* – Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo – nomina – composizione - luogo di riunione – compenso – durata in carica
- Art. 2* – Allestimenti temporanei - verifica delle condizioni di sicurezza
- Art. 3* – Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
- Art. 4* – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone
- Art. 5* – Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza
- Art. 6* – Formulazione del parere
- Art. 7* – Richiesta di intervento della commissione – modalità di presentazione e contenuto della domanda
- Art. 8* – Spese di funzionamento della commissione - esenzioni
- Art. 9* – Entrata in vigore

ART. 1 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – LUOGO DI RIUNIONE – COMPENSO – DURATA IN CARICA

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art.141/bis del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.giugno 1931, n.773, ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'art.19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al d.P.R. 28 maggio 2001, n.311, art.4.

2. La Commissione Comunale in particolare provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati di cui alla capienza sopra citata (verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. La Commissione è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione di esecuzione .

3. La Commissione è così composta:

- a) - dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) - dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) - dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) - dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) - dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) - da un esperto in elettrotecnica;

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Sono, altresì, nominati dal Sindaco eventuali tecnici esterni al Comune.

4. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente, nell'avviso di convocazione;
5. Ad ogni componente della Commissione spetta un compenso, secondo l'esercizio dei diversi compiti di cui al comma 2 del presente articolo, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale;
6. Nessun compenso è dovuto – come previsto dall'art.144, comma 2, del R.D. 6 maggio 1949, n.635 – ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del punto e) dello stesso secondo comma;

7. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare;
8. L'avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvi casi di urgenza ed imprevisti;
9. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti;
10. Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

ART. 2 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2. Per i luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a mt. 0,8, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti il rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio:

ART. 3 – VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

1. Per l'esercizio di controllo di cui all'art.1, comma 2, lettera e) del presente Regolamento, il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e le cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

2. Il Presidente individua, altresì, il componente della Commissione delegato a verificare il rispetto di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione ai fini del rilascio di parere positivo.

In caso di esito negativo dei controlli e degli accertamenti, il relativo verbale deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione.

ART. 4 – LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

2. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

ART. 5 – LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 persone;

1. I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero della Salute.

ART. 6 – FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto per scritto, deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.8 della legge 8 agosto 1990, n.241 d è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

2. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.

3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione. Il segretario della Commissione deve inviarne copia all'Ufficio di Polizia amministrativa.

ART. 7 – RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:

a. Almeno trenta giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);

b. Almeno quindici giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) – concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.

2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

3. La documentazione da presentare unitamente alla domanda viene indicata in apposito ALLEGATO TECNICO che è parte integrante e sostanziale, del presente regolamento, riportante le vigenti disposizioni di legge in materia.

4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto indicato nell'allegato tecnico al presente regolamento, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

5. La Segreteria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla ASL con lettera di trasmissione corredata anche dall'elenco di tutta la documentazione precedentemente verificata.

ART. 8 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE - ESENZIONI

1. Le spese di sopralluogo della Commissione e di eventuali sopralluoghi straordinari sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento; anche le spese per le attività di esame dei progetti della Commissione sono a carico del richiedente. La relativa somma deve essere versata prima dell'esame del progetto o del sopralluogo, con versamento di € 200,00 (duecento/00) sul conto corrente postale n.10854883 intestato a Comune di Cirò – Servizio di Tesoreria, ma nel caso in cui la Commissione si riunisca più volte, può essere previsto un compenso di indennità di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali.

2. Le spese di sopralluogo non sono dovute dalle associazioni culturali, sportive e religiose quando operano con il patrocinio del Comune.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



COMUNE DI CIRÒ PROVINCIA DI CROTONE

UFFICIO COMMERCIO

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

INDICE

PREMESSA

- CONTENUTO DELLA DOMANDA

- DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE

A. RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE (da produrre in 3 copie)
2. ELABORATI GRAFICI (da produrre in 2 copie)
3. PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (da produrre in unica copia)

B. RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA'

1. PLANIMETRIA DEL LOCALE O IMPIANTO REALIZZATO (da produrre in 2 copie)
2. IMPIANTI ELETTRICI: COLLAUDI
3. VERIFICHE STRUTTURALI
4. CERTIFICAZIONI

PARTICOLARI MANIFESTAZIONI

- A. MOSTRE, ESPOSIZIONI TEMPORANEE E SPETTACOLI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- B. MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN EDIFICI STORICI E ARTISTICI
- C. MANIFESTAZIONI VARIE ALL'APERTO

PREMESSA

E' istituita presso il Comune la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La Commissione, come prevede l'art. 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635):

- A. dà parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (parere di fattibilità);
- B. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (verifica dell'agibilità).

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Il parere e la verifica vengono richiesti al Comune ove ha sede il locale o l'impianto, competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.), ove prevista. Le relative domande, da indirizzare pertanto al Sindaco, devono contenere le seguenti indicazioni:

1. Tipo di richiesta:
 - a. *Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:*
 - ☒ nuova realizzazione;
 - ☒ variazione allo stato attuale;
 - ☒ adeguamento alle norme vigenti;
 - ☒ integrazione a precedente progetto;
 - ☒ attuazione di precedenti prescrizioni.
 - b. *Sopralluogo per verifica dell'agibilità.*
2. Tipo di attività (con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" -, S.O. n. 149 alla G.U., S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" -, S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi).
3. Dati relativi al proprietario (o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione):
 - o Nome e cognome;
 - o data e luogo di nascita;
 - o residenza;
 - o recapito telefonico.
4. Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.
5. Eventuali riferimenti a precedenti atti della C.C.V.L.P.S. (citare n. di protocollo e data).
6. Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE

(per la costruzione o modifica di impianti sportivi, dovrà inoltre essere presentata la documentazione di cui all'art. 3 del sopracitato D.M. 18.3.1996 e, in particolare, il parere sul progetto del C.O.N.I. ai sensi della L. 2.2.1939, n. 302).

A. RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'

(esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione).

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE (da produrre in 3 copie)

La relazione deve:

- ☒ fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- ☒ fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;
- ☒ rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono - se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- ☒ descrivere l'articolazione planovolumetrica dell'edificio ove si svolge l'attività, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- ☒ evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
 1. **per l'isolamento:** alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti,

- sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, loro resistenza al fuoco; ecc...);
2. **per le vie di esodo:** alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc....) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minor ampiezza;
 3. **per le strutture:** alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegati i relativi disegni esecutivi;
 4. **per i materiali di arredo e finitura:** alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

La relazione deve inoltre fornire, possibilmente con elaborati separati, dettagliate informazioni relative a:

- ☞ **SERVIZI IGIENICI:** con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 16 del 15.2.1951.
 - ☞ **IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI:** Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.
 - ☞ **AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO** (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura.
 - ☞ **N.B.:**
10. La relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (con particolare riferimento ai servizi igienici).
 11. Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli destinati a locali di pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (L. 9.1.1989, n. 13 e D.M. 14.6.1989, n. 236 - in G.U., S.G. n. 145 del 23.6.1989, S.O. n. 47 - nonch' L. 5.2.1992, n. 104 - in G.U., S.G., n. 39 del 17.2.1992, S.O. n. 30).
2. **ELABORATI GRAFICI** (da produrre in 2 copie).

Gli elaborati grafici (quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività), dovranno comprendere:

0. **Planimetria rappresentante:**
 - ☞ l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
 - ☞ le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame.
1. **Planimetria quotata rappresentante** l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, (liquidi infiammabili ecc.).
2. **Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500**, che evidenzino, per un'area comprendente l'attività e la zona esterna circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l'indicazione delle loro destinazione e distanza dall'attività in esame.

N.B.:

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, la possibilità di evacuazione del pubblico verso "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

3. **Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni**, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici. Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore.

Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera interna di ciascun piano.

Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:

- ✍ l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e loro resistenza al fuoco ("REI");
- ✍ l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza,;
- ✍ le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (piazzali, cortili, ecc.);
- ✍ la posizione e le caratteristiche degli estintori;
- ✍ la posizione dei punti luce di emergenza;
- ✍ la posizione dell'interruttore generale di corrente.

Per l'impiantistica, dovrà essere reso evidente:

- ✍ il percorso delle canalizzazioni dell'impianto elettrico;

4. **Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico** (gruppi elettrogeni, sale motori, ecc.) indicanti:

- ✍ la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro posizione.

5. **Eventuale documentazione illustrativa o fotografica.**

3. **PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO** (1 copia)

0. Nel caso di nuova realizzazione, dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2 fasc. 2459G.
1. La documentazione dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte, e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.
2. In particolare, la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:
 0. relazione descrittiva, conforme all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2. In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:
 - ✍ la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
 - ✍ la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
 - ✍ i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;

- ✍ i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
 - ✍ le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc..
1. **schemi elettrici.** In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
 - ✍ schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 2.2.2 della guida CEI 0-2;
 - ✍ disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 2.2.11 della guida CEI 0-2;
 - ✍ disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
 - ✍ schemi dei quadri elettrici, conformi all'art. 2.210 della guida CEI 0-2.
 2. **tabelle e calcoli dimensionali.** In particolare sono richieste, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
 - ✍ tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, conformi all'art. 2.4 della guida CEI 0-2;
 - ✍ tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi all'art. 2.2.5 della guida CEI 0-2;
 - ✍ elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi agli artt. 2.2.6 e 2.2.7 della guida CEI 0-2, con le relative specifiche tecniche conformi all'art. 2.2.8 della guida CEI 0-2;
 - ✍ disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi all'art. 2.2.12 della guida CEI 0-2.

B. RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA' (sopralluogo a fine lavori)

Terminato l'intervento di nuova realizzazione, dovrà essere presentata, sempre al Comune, la richiesta di sopralluogo per la verifica dell'agibilità del locale.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

1. **Una planimetria**, da produrre in due copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente con timbro dell'Ufficio Commercio del Comune di Cirò e firma, per l'approvazione, dei componenti della Commissione.
2. **Impianti elettrici: collaudi**
 0. Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze.
 1. Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (mod. A) alla A.S.L. o all'I.S.P.E.S.L. e copia dell'ultimo verbale di verifica da parte del funzionario dell'Autorità competente.
 2. Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro i contatti indiretti (mod. B) alla A.S.L. o all'I.S.P.E.S.L. e copia del verbale di verifica da parte del funzionario dell'Autorità competente.

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione degli impianti.

Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione lavori ecc. dell'impianto oggetto di collaudo.

3. **Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.**

1. Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero impianto con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, scale, parapetti, ecc.).
I valori dei relativi carichi e sovraccarichi dovranno risultare conformi a quanto previsto dai decreti del Ministro dei Lavori Pubblici 9.1.1996 e 16.1.1996 (in S.O. n. 19 alla G.U., S.G., n. 29 del 5.2.1996);

4. **Certificazioni** (rilasciate da enti, laboratori, professionisti autorizzati).

0. Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione;
1. Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro posa in opera;
2. Calcolo del carico di fuoco;
3. Verbale di prova di funzionamento dei presidi antincendio.

PARTICOLARI MANIFESTAZIONI:

A. MANIFESTAZIONI VARIE ALL'APERTO (in particolare concerti):

A tal fine, è richiesta la presentazione **dell'intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che precedono.**

La documentazione da presentare per il parere di fattibilità dovrà rendere conto:

1. della delimitazione dell'area destinata all'iniziativa;
2. delle strutture progettate per lo stazionamento del pubblico e per l'esibizione degli artisti.

In sede di sopralluogo di verifica dell'agibilità dovrà essere resa disponibile, oltre alla documentazione sopra elencata relativa agli impianti elettrici, una certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti), redatta da professionista abilitato, corredata del relativo collaudo statico.

Normative :

- ? R.D. 18 giugno 1931, n.773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
- ? R.D. 06 maggio 1940, n.635 –Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18.06.1931, n.773 , delle leggi di pubblica sicurezza.
- ? D.P.R. 28 maggio 2001, n.311 –Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
- ? Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni e integrazioni – Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.
- ? Decreto del Ministro dell'Interno del 19 agosto 1996 (in S.O. N.149 alla G.U., S.G. N.214 del 12.9.1996) – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
- ? Decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 (in S.O. N.61 alla G.U., S.G. N.85 dell'11.4.1996) – Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
- ? Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 20 maggio 1992, n. 569 (in G.U., S.G., N. 52 del 4.3.1993) - Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.
- ? Circolare del Ministero dell'Interno del 14 dicembre 1992, n.22 – Disciplina normativa sulle sale giochi fisse. Chiarimenti.
- ? Legge 26 ottobre 1995, n.447 – legge quadro sull'inquinamento acustico.
- ? Decreto del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 1996, n.261 – Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei VV.del F. sui luoghi di spettacolo e trattenimento.
- ? Circolare del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 1997, n.1 –Decreto del Ministro dell'Interno 19.08.1996.Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.Chiarimenti ed indirizzi applicativi.
- ? D.P.C.M. del 14 novembre 1997 –Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- ? Decreto del Ministero dell'Interno del 04 maggio 1998 –Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
- ? Circolare Ministero dell'Interno dell'08 luglio 1998, prot. n. 559/C.12093.13500.C –Palestre, scuole di danza moderna. Quesito.
- ? D.M. del 29 settembre 1998, n.391 –Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'art.31 della legge 04.11.1965, n.1213, e successive modificazioni.
- ? D.P.C.M. del 16 aprile 1999, n.215 –Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
- ? Decreto del Ministero dell'Interno 06 marzo 2001 – Modifiche ed integrazioni al Decreto del Ministero dell'interno 19.08.1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche.
- ? Circolare del Ministero dell'Interno del 14 settembre 1961 - Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco degli elementi strutturali degli edifici.
- ? Decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
- ? Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
- ? Decreto 30 giugno 1995, n.418 - Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
- ? Decreto del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 1996, n.261 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.
- ? Decreto 14 dicembre 1993 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazioni di porte ed altri elementi di chiusura.
- ? D.M. del 06 marzo 1992 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati, ignifughi applicati su materiali legnosi.
- ? Circolare del Ministero dell'Interno del 26 gennaio 1993, n.24 - Norme UNI-VV.F. RELATIVE A COMPONENTI DI IMPIANTI (9485-9486-9487-9488-9491).
- ? Norme UNI – VV.F. relative a impianti (9489 – 9490 – 9494).
- ? T.U. leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- ? Legge 25 agosto 1991, n.287.

- ? Legge 30 aprile 1962, n.283.
- ? D.P.R. 26 marzo 1980, n.327.
- ? Circolare del Ministero dell'interno del 22 febbraio 2002. n.557/B.10089.G(27).
- ? D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 artt. 163/164.
- ? D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430.
- ? D.P.R. 481/2001.
- ? Legge 23 dicembre 2000, n.388 art.37.
- ? Legge 18 aprile 1975, n.110 art.31.